



COMUNE DI PAESE
Provincia di Treviso

**REGOLAMENTO DI UTENZA ED
ABBONAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA
DELLE TOMBE DEI CIMITERI**

□ Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 74 del 9 dicembre 1996

COMUNE DI PAESE

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO DI UTENZA ED ABBONAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA DELLE TOMBE DEI CIMITERI.

ART. 1

La domanda di installazione lampade e di abbonamento, inviata alla ditta concessionaria e per conoscenza all'Ufficio Tecnico Comunale, deve essere redatta sull'apposito modello a stampa fornito dal concessionario del Servizio, il quale, entro un mese dalla data della domanda, dovrà decidere sull'accoglimento di essa. Qualora la domanda non fosse accoglibile, il Concessionario dovrà, prima di comunicarlo al richiedente, fornire al Comune i chiarimenti del caso. Il Comune si riserva, prima che avvenga la comunicazione al richiedente, di eseguire gli opportuni accertamenti.

ART. 2

La durata minima del contratto di utenza sarà di anni uno. Essa decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento anticipato, sia della quota di primo impianto, che del canone annuo di abbonamento. Nessun contratto potrà tuttavia aver durata eccedente quella della concessione comunale e cioè il 31 dicembre, data in cui tutti i contratti, comunque stipulati, verranno a scadere.

ART. 3

La durata dell'abbonamento si intende prorogata, alla sua scadenza, per tacito consenso, di anno in anno se l'abbonato non darà disdetta almeno un mese prima della scadenza con lettera raccomandata diretta al concessionario.

ART. 4

Il canone di abbonamento annuo e fissato in Lire+ I.V.A. (Lire) in vigore alla data della domanda, sarà aggiornato periodicamente sulla base degli indici ISTAT (artt. del contratto di concessione con il Comune) e deve essere versato anticipatamente. I canoni di abbonamento relativi all'ultimo anno della concessione comunale saranno corrisposti sino alla sua scadenza.

ART. 5

Nel prezzo di abbonamento sono comprese: tutte le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, di esercizio con accensione continua delle lampade, e di sorveglianza, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica. Sono escluse: l'I.V.A. e la tassa di quietanza.

ART. 6

E' vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere gli impianti eseguiti, effettuare attacchi abusivi o cedere la corrente e quant'altro possa, in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso, anche se senza danno per il concessionario.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto abusivamente fatto, salvo il risarcimento del danno apportato e l'eventuale azione giudiziaria, che da parte del concessionario dovesse essere promossa.

Il concessionario avrà facoltà di interrompere anche il Servizio e conseguentemente risolvere il contratto di utenza, previa comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale preposto alla sorveglianza, qualora l'utente compisse vandalismi od abusi sugli impianti.

ART. 7

Tutti i pagamenti debbono essere fatti dagli abbonati al concessionario nel suo domicilio legale, od anche a mezzo c/c postale, nei 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza del canone.

ART. 8

Se nei 15 (quindici) giorni di tolleranza accordata, l'abbonato (come dal precedente art. 7) non avrà provveduto al pagamento del canone, il concessionario, trascorsi altri quindici giorni dalla scadenza di cui sopra, potrà, senza preavviso alcuno, sospendere l'erogazione della corrente ed anche togliere l'impianto senza alcun diritto da parte dell'utente.

Il ripristino della corrente tolta per danni causati all'impianto dall'abbonato o per morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati, e, nei casi di morosità, dopo che sia stato provveduto al versamento delle rate non pagate.

ART. 9

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal concessionario. Si intende che l'impianto riguarda la sola installazione elettrica e cioè la fornitura e l'esecuzione della conduttura di derivazione in cavetto, la fornitura e l'applicazione degli speciali portalampada e delle relative lampade, il tutto eseguito e posto in opera con cura, ma nella maniera più semplice. Il concessionario risponde di eventuali danni causati nel corso dei lavori sopracitati. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto richiedenti opera decorativa od artistica, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'abbonato.

ART. 10

Per le spese di allacciamento, l'abbonato verserà anticipatamente e a fondo perduto un contributo pari ad una annualità del canone.

ART. 11

Per qualunque modificazione richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio del lavoro.

ART. 12

Le eventuali interruzioni e sospensioni di corrente, non dipendenti dall'Ente fornitore di energia elettrica, derivanti da danni e guasti causati da forza maggiore per riparazioni alla rete, non daranno diritto all'abbonato di richiedere alcun rimborso di spese, né di sospendere il pagamento delle rate, salvo che la interruzione durasse oltre quattro giorni,

nel qual caso l'abbonato ha diritto al rimborso proporzionale del canone da calcolarsi dall'inizio dell'interruzione e per giorno intero.

ART. 13

La Ditta non potrà mai togliere la corrente elettrica salvo ritardato pagamento del canone di abbonamento.

ART. 14

Nel caso che la Ditta decadesse dalla concessione e non potesse quindi più continuare nell'esercizio, l'abbonato ha diritto al rimborso delle rate anticipate.

ART. 15

Qualunque riconsegna di corrente tolta per cessato uso, sarà eseguita mediante rimborso da parte dell'abbonato delle eventuali spese di riacciamento o di riparazione.

ART. 16

L'abbonato ha diritto di reclamare presso la Ditta per il mancato rispetto dei patti contrattuali intercorrenti tra lui e la Ditta stessa. In caso di divergenza deciderà, come arbitro inappellabile, la Giunta Comunale.

I reclami non danno diritto al differimento dei pagamenti, i quali dovranno essere perciò effettuati, salvo rimborso dopo la decisione del reclamo.

ART. 17

Qualunque altro accordo all'infuori del presente regolamento deve risultare da apposito scritto firmato da ambo le parti e non in contrasto con il contratto di concessione ne con le leggi vigenti.